



Città di Crescentino

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

REVISIONI

	Data	n. Delibera del Consiglio comunale
0		
1		
2		
3		
4		
5		

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

TITOLO I - FINALITA'

Articolo 1 – Finalità e criteri generali

1. Il servizio di trasporto scolastico risponde all'esigenza di facilitare l'assolvimento dell'obbligo scolastico, concorre a rendere effettivo il diritto allo studio e facilita l'accesso alla scuola di competenza, con priorità per coloro per i quali il raggiungimento della sede scolastica presenta difficoltà di ordine oggettivo.
2. Il servizio, che deve essere improntato a criteri di qualità ed efficienza, è svolto dal Comune, nell'ambito delle proprie competenze stabilite dalla normativa vigente, compatibilmente con le disposizioni previste dalle leggi finanziarie e dalle effettive disponibilità di bilancio.

TITOLO II - DESTINATARI E BACINI DI UTENZA

Articolo 2 – Destinatari

1. Il Servizio di Trasporto Scolastico è diretto agli alunni iscritti alla scuola dell'infanzia e alla scuola primaria e secondaria di primo grado residenti o domiciliati nella Città di Crescentino. Potranno essere ammessi al servizio anche residenti nei Comuni limitrofi sottoscriventi apposita convenzione, compatibilmente con le disponibilità di posti sui mezzi e purché ciò non comporti disfunzioni e/o ritardi negli orari e percorsi prestabiliti, fermo restando il principio di precedenza per i residenti.
2. Il Servizio è previsto anche per i ragazzi portatori di handicap frequentanti le scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado e residenti o domiciliati nella Città di Crescentino che non necessitano di un particolare accompagnamento.

TITOLO III - FUNZIONAMENTO E MODALITA' DI GESTIONE

Articolo 3 – Organizzazione

1. Il Comune per l'organizzazione del Servizio di Trasporto Scolastico si avvarrà delle procedure e forme previste dalla normativa vigente.
2. Potrà essere affidato a soggetti esterni ogni servizio connesso al trasporto scolastico.

Articolo 4 – Calendario e orari

1. Il Servizio si effettua, secondo il calendario annualmente stabilito dagli organismi scolastici, dal lunedì al venerdì in orario antimeridiano e pomeridiano. Non è previsto invece il servizio per le entrate e le uscite intermedie rispetto all'ora di inizio e termine delle lezioni.
2. In caso di uscite scolastiche anticipate o di ingressi posticipati per assemblee sindacali o scioperi parziali del personale docente e non, ovvero in caso di uscite anticipate dovute a motivi straordinari o urgenti (ad es. formazione di ghiaccio sulle strade, improvvise e abbondanti nevicate, eventi calamitosi) non potrà essere assicurato il normale servizio di trasporto scolastico. Il servizio potrà essere effettuato, a seconda dei casi, parzialmente o completamente in relazione alle condizioni oggettive.

Articolo 5 – Piano di trasporto scolastico

1. Il Settore competente predispose il piano di trasporto scolastico, che contiene l'indicazione degli orari, dei percorsi e delle fermate.

2. Il piano di trasporto scolastico di cui al precedente comma 1, qualora se ne ravvisasse la necessità, verrà modificato in tempo utile per consentire un adeguato funzionamento del servizio sin dall'apertura dell'anno scolastico, e comunque entro l'inizio delle attività didattiche.
3. Il piano viene elaborato sulla base delle fermate necessarie in tutte le frazioni, tenendo conto dell'orario di funzionamento dei plessi scolastici, dei bacini di utenza, della disponibilità dei mezzi, nonché dei criteri e delle finalità stabilite al precedente articolo 1.
4. I percorsi dovranno essere programmati con criteri razionali tali da rappresentare la soluzione meno dispersiva e più diretta possibile nel raggiungimento delle sedi, prestando comunque particolare attenzione alle condizioni oggettivamente più disagiate e nel rispetto della maggior sicurezza possibile per gli utenti e per il personale in servizio. La programmazione dei percorsi dovrà comunque tendere alla riduzione dei tempi di permanenza degli alunni sul mezzo e tener conto dell'esigenza di soddisfare il maggior numero possibile di richieste.
5. Il piano di trasporto scolastico potrà essere modificato nei casi in cui si rilevi la necessità di migliorare il servizio reso agli utenti, tenendo conto dei criteri di economicità ed efficienza di cui all'articolo 1 del presente regolamento.
6. Il piano di trasporto scolastico viene articolato in percorsi che si estendono lungo le strade pubbliche o di uso pubblico. Nel piano non potranno pertanto essere previsti percorsi in situazioni pregiudizievoli per la sicurezza degli utenti e/o del personale e dei mezzi di trasporto.

Art. 6 – Accompagnamento

1. Il servizio di accompagnamento sugli scuolabus è previsto esclusivamente per i bambini della scuola dell'infanzia ed è svolto secondo le modalità e le competenze stabilite dalle disposizioni normative vigenti.
2. Gli accompagnatori svolgono attività di sorveglianza sullo scuolabus, presiedono le operazioni di salita e di discesa degli utenti, provvedono alla consegna dei bambini alla scuola di appartenenza ed ai genitori o loro delegati.

Articolo 7 - Sicurezza e Responsabilità

1. Il piano di trasporto scolastico di cui al precedente articolo 5 deve essere redatto con criteri che consentano la maggior sicurezza possibile per gli utenti. In particolare i punti di salita e di discesa degli alunni devono essere programmati in modo tale da ridurre al minimo l'attraversamento di strade e saranno individuati, quando possibile, in prossimità di strisce pedonali.
2. Il piano di trasporto scolastico deve consentire la maggior sicurezza possibile per il personale in servizio e per gli autisti; i percorsi devono essere programmati in tempi che consentano una guida serena e puntuale.
3. Il Comune è responsabile degli alunni trasportati dal momento della salita sul mezzo fino al momento della discesa presso la scuola e, al ritorno, dal momento della salita fino alla discesa dal mezzo.
4. La responsabilità dell'autista è limitata al trasporto dei bambini, per cui una volta che essi siano scesi alla fermata stabilita, l'attraversamento della strada non potrà costituire onere a suo carico.
5. L'Amministrazione non si assume alcuna responsabilità per quel che concerne gli avvenimenti precedenti la salita e/o successivi alla discesa dallo scuolabus.

6. L'autista e/o l'accompagnatore non potranno consegnare l'alunno a persone diverse dai genitori o loro delegati, anche se parenti dell'alunno, alle fermate e non potranno consegnarli a persone diverse dal personale scolastico in servizio all'arrivo a scuola;

7. In caso di assenza dei genitori o loro delegati alla fermata, l'alunno sarà trattenuto sullo scuolabus, condotto al capolinea (deposito) ed ivi opportunamente sorvegliato. Entro gli orari di chiusura del deposito, e comunque entro due ore dall'arrivo dello scuolabus al capolinea, l'alunno sarà consegnato alla Polizia Municipale e/o agli organi di polizia, ai quali verrà segnalato quanto accaduto;

8. Qualora si sia verificato più volte quanto indicato al precedente comma 7, i genitori potranno essere chiamati a corrispondere al Comune una sanzione;

TITOLO IV – ISCRIZIONI E ACCESSO AL SERVIZIO

Articolo 8 – Iscrizioni

1. Le famiglie degli alunni che intendono usufruire del Servizio di trasporto scolastico dovranno presentare domanda accedendo all'apposito portale;

2. Coloro che presentano domanda di iscrizione per l'anno scolastico in corso, nei casi in cui la domanda venga accolta, saranno tenuti al pagamento della tariffa intera o, come previsto, almeno della prima rata;

3. Coloro che nel corso dell'anno scolastico si trovino nella condizione di dover rinunciare al servizio dovranno far pervenire al Settore competente dichiarazione scritta di rinuncia. La rinuncia ha validità fino alla fine dell'anno scolastico.

TITOLO V – RAPPORTO COMUNE – FAMIGLIA

Articolo 9 – Sottoscrizione del regolamento

1. La compilazione del modulo di iscrizione sull'apposito portale comporterà la simultanea sottoscrizione di presa visione ed accettazione da parte del responsabile dell'obbligo scolastico di tutte le norme contenute nel presente regolamento, e, più specificamente, delle norme relative alla sicurezza e alla responsabilità, alle modalità di discesa e salita dai mezzi e al pagamento della tariffa prevista per il servizio.

2. Il presente Regolamento sarà reso pubblico in tutte le forme previste dalla legge. L'Amministrazione Comunale provvederà alla massima diffusione del documento, rendendolo disponibile, oltre che presso l'Ufficio e le Segreterie delle istituzioni scolastiche, anche sulla rete Internet nelle varie sezioni dedicate. Del documento potrà essere richiesta copia secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

3. Le domande di iscrizione non recanti la sottoscrizione del presente regolamento non saranno accettate.

Articolo 10 Comunicazioni Comune-Famiglia

1. Nei rapporti con le famiglie il Comune si impegna ad adottare comportamenti improntati alla massima collaborazione e disponibilità, secondo quanto previsto dalle vigenti norme sulla trasparenza dell'azione amministrativa.
2. La domanda di iscrizione di cui al precedente articolo 8 si intende accolta salvo motivato diniego. L'iscrizione ha durata per l'intero anno scolastico.
3. Il Settore comunicherà tempestivamente via email agli utenti interessati eventuali variazioni dei percorsi, degli orari e dei luoghi stabiliti per la salita e la discesa degli utenti che dovessero essere introdotte nel corso dell'Anno Scolastico;
4. Qualsiasi variazione dei dati dichiarati al momento dell'iscrizione dovrà essere tempestivamente comunicata, per scritto, all'Ufficio, che provvederà all'aggiornamento dei dati in archivio.

TITOLO VI – RAPPORTO COMUNE – ISTITUZIONI SCOLASTICHE

Articolo 11 – Comunicazioni tra il Comune e le Istituzioni Scolastiche

1. Il Comune impronta la sua azione alla massima collaborazione con le Istituzioni Scolastiche per la soluzione delle problematiche che si possano presentare nel corso dell'anno, nel rispetto delle norme contenute dal presente Regolamento, facilitando la comunicazione e lo scambio di informazioni.

TITOLO VII – NORME DI UTILIZZO DEL SERVIZIO

Articolo 12 – Criteri generali

1. L'utilizzo del servizio si configura per gli alunni come ulteriore momento educativo atto a favorire il processo di socializzazione, attraverso il corretto uso dei beni della comunità ed il rispetto delle regole che ne stabiliscono il godimento.
2. Nello spirito del precedente comma 1, il Comune potrà, di concerto con le Istituzioni Scolastiche, organizzare iniziative educative che possano contribuire a sviluppare negli alunni il senso di appartenenza alla comunità e il senso di responsabilità nei confronti dei beni comuni.

Articolo 13 – Comportamento degli utenti

1. L'alunno all'interno del mezzo dovrà osservare un corretto comportamento: stare seduto nel posto assegnatogli, non disturbare i compagni di viaggio e l'autista, usare un linguaggio conveniente, mostrare rispetto per le attrezzature del mezzo pubblico e più in generale rispettare le regole impartite dall'autista.
2. E' vietato agli alunni, per motivi di sicurezza, alzarsi dal proprio posto mentre lo scuolabus è in movimento.

Articolo 14 – Sanzioni

1. Qualora gli alunni non si attengano alle indicazioni impartite ed anche se invitati dall'autista non rispettino le regole date, si provvederà nei loro confronti secondo la seguente procedura:

- l'autista dovrà far pervenire all'Ufficio una relazione, trasmessa per conoscenza al dirigente scolastico, il più possibile circostanziata, circa il comportamento scorretto dell'alunno;
 - il Settore avviserà la famiglia e il dirigente scolastico dei fatti accaduti, mediante apposita comunicazione scritta;
 - qualora il comportamento dell'alunno non muti e questo generi all'interno del mezzo confusione e pericolo tale da mettere a repentaglio gli stessi alunni trasportati, previa comunicazione alla famiglia e al dirigente scolastico, l'alunno sarà sospeso dal servizio per cinque giorni consecutivi;
 - qualora tale comportamento scorretto dovesse nuovamente presentarsi si potrà giungere alla espulsione dell'alunno dal servizio. La sospensione e/o l'espulsione dal servizio non comportano il rimborso della tariffa versata.
2. Qualora il comportamento scorretto degli alunni arrechi danni al mezzo, la famiglia sarà chiamata a rimborsarli;
3. L'autista ha facoltà di interrompere la guida qualora ritenga che vi siano condizioni di pericolo e comunque non atte a svolgere il servizio in modo sicuro. Eventuali ritardi dovuti a situazioni di indisciplina sui mezzi non potranno essere contestati al trasportatore.

Articolo 15 – Comportamento del personale addetto al servizio

1. Gli autisti ed il personale preposto all'accompagnamento e sorveglianza dei minori sono tenuti ad un comportamento educato e corretto tra di loro e nei confronti dell'utenza.

TITOLO VIII – QUOTE DI COMPARTICIPAZIONE

Articolo 16 – Tariffe

1. Gli utenti sono tenuti, conformemente alla normativa vigente, al pagamento di una tariffa determinata dalla Giunta Comunale con apposito atto deliberativo;
2. La tariffa non è rimborsabile in caso di mancata frequenza del servizio e nel caso di applicazione delle sanzioni;
3. Il mancato pagamento della prima rata della tariffa prevista comporta automaticamente la non ammissione al servizio;
4. La rinuncia al servizio di cui al comma 3 art. 8 del presente regolamento comporta il diritto al rimborso della tariffa versata proporzionalmente al periodo non ancora usufruito. Non saranno previsti rimborsi per importi inferiori ad Euro 2500;
5. Qualora il servizio di trasporto scolastico dovesse essere interrotto/sospeso per cause di forza maggiore non si avrà diritto al rimborso della quota versata;

Articolo 17 – Tariffe agevolate

1. Per gli alunni residenti in Crescentino il costo del servizio sarà differenziato in base all'ISEE applicando riduzioni determinate con Deliberazione della Giunta Comunale;
2. La certificazione ISEE deve essere presentata in fase di iscrizione e avrà validità per l'intero anno scolastico;
3. I non residenti, indipendentemente dal reddito, pagheranno la tariffa massima se non in presenza di una convenzione tra Comune di residenza ed il Comune di Crescentino;
4. Situazioni particolari che facciano variare, in modo particolare, nel corso dell'anno le condizioni reddituali della famiglia potranno essere valutate dalla Giunta Comunale.